



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

SENT. n° 329
R.C. LAV. 638/09
..... 2013

Il Giudice del Lavoro Dott. Manuel BIANCHI nella causa iscritta al N. 638/2009 R.L.

tra

ADDIS Luca + 88.

con Avv. ti Gianni Cristofari, Patrizia Cattaneo e Michele Stratta

Ricorrenti

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

con dott.ssa Antonietta Patron

Convenuti

Le parti concludevano come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si tralascia di redigere lo svolgimento del processo, richiamandosi alla facoltà accordata dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.; si rinvia in ogni caso alla narrativa di ricorso, in quanto pacifica fra le parti.

Sul diritto alla stabilizzazione o al risarcimento per equivalente.

Come è noto ai più, recentemente la Suprema Corte, sezione lavoro, con sent. n. 10127/2012 depositata il 20 giugno 2012, è intervenuta sulla *vexata quaestio* oggetto della presente causa: la legittimità, nel comparto scuola, della reiterazione di contratti di lavoro a termine.

Il Tribunale, intendendo adeguarsi alla decisione della Corte, che ha escluso ogni profilo d'illegittimità di tale prassi ed ha altresì affermato che non sussiste alcun obbligo, per il Giudice nazionale, di rivolgersi alla Corte di Giustizia europea sollevando questione pregiudiziale, ne richiama integralmente la motivazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 118 disp. att. c.p.c. primo comma che, così come riformulato, consente appunto di esporre le ragioni della decisione giurisdizionale anche facendo riferimento a precedenti conformi.

Senza dunque ripercorre le cadenze argomentative del Supremo Collegio, gioverà soltanto ricostruire brevemente il contesto in cui tale pronuncia si è calata.

Deve in primo luogo riconoscersi che con tale arresto la Corte ha mirabilmente adempiuto al compito assegnatole dall'art. 65 del R. D. 12 del 1941, secondo cui essa, "*...quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale*", svolgendo così quella funzione di c.d. nomofilachia cui ogni Giudice è naturalmente soggetto.

Invero, in precedenza, la giurisprudenza di merito, sul tema di che trattasi, aveva assunto posizioni così eterogenee da compromettere lo stesso fondamentale principio della certezza del diritto.

Chi, come la Corte d'Appello di Milano (sent. 708/2012, dep. il 15 maggio 2012), aveva negato ogni profilo di illegittimità, rigettando di conseguenza ogni rivendicazione, anche risarcitoria; chi, in posizione intermedia, ravvisati gli estremi dell'abuso nel ricorso alle successive assunzioni a termine, aveva condannato l'Amministrazione al risarcimento dei danni, peraltro secondo le più svariate misure (20 mensilità la Corte d'Appello di Roma con la sentenza resa all'ud. del 17 gennaio 2012; 6 mensilità con funzione dissuasiva più un numero di mensilità fino a 12, con funzione risarcitoria, il Tribunale di Venezia con la sent. 502/2012 dep. il 20 aprile 2012; dalle 2,5 a 12 ai sensi dell'art. 32 del c.d. Collegato lavoro il Tribunale di Bologna con sent. 840/2011 dep. il 28 settembre 2011); chi, infine, come i Tribunali di Livorno, Siena e Napoli aveva addirittura

scavalcato il limite dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, con la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Era del resto l'effetto prevedibile dell'assenza, nell'ordinamento europeo, di una norma chiara, del genere di quelle evincibili da un regolamento o da una direttiva dettagliata, tanto da costringere le stesse parti ricorrenti ad invocare in via sussidiaria, come nel presente caso, il c.d. obbligo di interpretazione conforme ai principi e alla *ratio* della normativa comunitaria (Accordo quadro del 18 marzo 1999 e direttiva 99/70/CE).

Di qui la non pertinenza, nel caso di specie, del noto precedente della Corte di Giustizia sul caso Francovich, stante appunto la mancanza di una chiara attribuzione di diritti soggettivi.

In questo contesto, allora, la decisione della Suprema Corte di cassazione non può che essere apprezzata per il suo apporto chiarificatore e perché, con una motivazione tutt'altro che strumentale o ispirata ad una malintesa ragion di Stato, essa ha doverosamente ristabilito i confini dei pubblici poteri nazionali e sovranazionali.

In altri termini: fintanto che le Istituzioni dell'Unione non emanino una disciplina chiara e direttamente applicabile e lascino agli Stati membri la discrezionalità di raggiungere l'obiettivo di prevenire l'abuso delle assunzioni di lavoratori precari mediante norme equivalenti o ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti, anche tenendo conto delle esigenze di specifici settori, quali ad es. la scuola (così, parafrasando la clausola 5 comma 1 dell'Accordo quadro), e fintanto che il Legislatore nazionale abbia effettivamente predisposto tali misure equivalenti ed abbia indicato tali obiettive ragioni, tramite ad es. il sistema di reclutamento della l. 124/1999, così come autenticamente interpretato dall'art. 9 del d.l. 70 del 2011 (comma 18), sarebbe di certo azzardato pensare di raggiungere l'obiettivo fissato dalle fonti giuridiche europee mediante un'indebita opera di supplenza giudiziaria, neppure se questa sia patrocinata, al massimo livello, dalla stessa Corte di Giustizia delle Comunità.

È infatti evidente che, così facendo, l'Autorità giudiziaria invaderebbe il campo del Potere legislativo, finendo per addebitare all'Amministrazione una colpa che essa, avendo agito ispirandosi scrupolosamente al principio di legalità, non ha e non può avere.

Così si spiega anche il caso apparentemente più stridente con le sacrosante esigenze di stabilità della propria vita professionale invocate *ex latere actoris*: quello delle supplenze sul c.d. organico di diritto.

Trattasi notoriamente dei casi in cui, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, all'Amministrazione è concessa la facoltà di provvedere con il conferimento di supplenze annuali alla copertura di posti vacanti in organico e resisi disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno (comma 1, art. 4 legge 124/1999).

Anche in questo caso, è infatti evidente che l'Amministrazione scolastica si avvale di una facoltà conferitale dalla legge, sicché deve giocoforza escludersi qualsiasi profilo di anti giuridicità del suo operato.

Infine, non può revocarsi in dubbio che la summenzionata pronuncia della Suprema Corte sia applicabile anche al caso di specie, dato che la fattispecie sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità riguardava un individuo la cui storia professionale aveva visto una successione di supplenze di ogni genere: e cioè a dire su organico di fatto, temporanee e, infine, anche su organico di diritto.

Il Tribunale non ignora che la Corte Costituzionale, con ord. N. 207/2013, ha rimesso alla Corte di giustizia europea la questione pregiudiziale inerente all'interpretazione dell'art. 4 della legge 124 del 1999; tuttavia, la fluidità del diritto vivente, nella materia di che trattasi, non sempre consente, a meno di non voler volutamente misconoscere il criterio della ragionevole durata del processo, di attendere il consolidamento definitivo della giurisprudenza su una determinata questione di diritto. Tanto più che il Giudice di prime cure, come noto, non ha alcun obbligo di rimettere gli atti alla Corte europea, quale invece hanno gli organi giurisdizionali di ultima istanza.

Si noti fra l'altro che la stessa Corte Costituzionale non ha mancato di sottolineare, al punto 9 della predetta ordinanza, le effettive e obiettive ragioni che giustificano il massiccio ricorso alle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico.

Le eccezioni preliminari.

Quanto all'eccezione di nullità per indeterminatezza del ricorso, a parte le posizioni [redacted] e [redacted] in relazione alla quali è fondata, non contenendo il ricorso la necessaria allegazione in fatto, essa è da ritenersi di mero stile, sicché va rigettata.

L'eccezione di difetto di giurisdizione per i contratti stipulati precedentemente al 30 giugno 1998 non è fondata; deve infatti condividersi sul punto il rilievo attoreo secondo cui, trattandosi di illecito permanente, il comportamento dell'amministrazione dispiega i propri effetti anche successivamente a quella data.

E tuttavia, il risultato di delimitare cronologicamente la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti ai contratti stipulati dal 1999 in poi discende nella sostanza dal fatto che prima della firma, in data 18 marzo 1999, dell'Accordo quadro intercategoriale Ces/Ceep/Unice in sede europea, non vi era alcuna norma incondizionata e direttamente applicabile cui le p. A. dovessero attenersi.

Per quanto di ragione, il pedissequo dispositivo dovrà quindi intendersi riferito a partire dai contratti stipulati dopo tale data.

Per il resto, non si condivide l'eccezione di difetto di giurisdizione per materia sollevata dalle p. A. resistenti, vertendosi chiaramente, nel presente caso, in ipotesi di rapporto già instaurato mediante contratto e quindi in chiara materia di diritti soggettivi.

Infondata, infine, anche l'eccezione di prescrizione, trattandosi in verità di prescrizione decennale, non quinquennale: non trova applicazione l'art. 2948 c.c., posto che gli scatti di anzianità di cui si controverte in causa hanno periodicità più che annuale.

Quanto alle prospettate questioni di legittimità costituzionale, il Tribunale le ritiene esplorative e manifestamente infondate.

Sul diritto ai cc.dd. scatti di anzianità.

Al riguardo, viceversa, si ritiene fondata la domanda svolta in ricorso.

Le ragioni della decisione, sul punto, consistono nell'assenza di ragioni oggettive che, per usare il lessico del diritto unitario, possano giustificare la disparità di trattamento fra lavoratori assunti a termine e lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Trova infatti applicazione, in quanto questa si norma di carattere incondizionato e sufficientemente preciso (cfr. CGE, ad esempio nelle cause riunite 444/09 e 456/09), l'articolo 4 dell'Accordo quadro del 18 marzo 1999, che recita: *«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».*

Come ognuno vede, infatti, da un lato l'anzianità di servizio non è aspetto incompatibile con la particolare tipologia del lavoro a tempo determinato; dall'altro, è evidente che se l'unico elemento di differenziazione fra le due categorie di lavoratori è la modalità di reclutamento, allora non appare ragionevole disconoscere ai lavoratori 'precari' le maggiorazioni retributive legate all'anzianità, atteso che il tipo di reclutamento, ovviamente, non inficia, di per sé, la competenza professionale acquisita nel corso degli anni di servizio, in virtù, per l'appunto, della maggiore esperienza.

Né è verosimile ritenere che un lavoratore, sol perché rinnovi ogni anno il suo rapporto con l'Amministrazione convenuta, perda, come d'incanto, una professionalità maturata negli anni.

Si richiama, a suffragio della soluzione adottata sul punto, la molto approfondita decisione della Corte di Appello di Torino, sentenza n. 115 del 2012.

Si precisa inoltre che neppure astrattamente potrebbe essere invocata nel caso di specie la sentenza n. 8060/2011 della Corte di cassazione, non evidenziandosi, dalla narrativa non contestata di ricorso, ~~neppure men che~~ significative soluzioni di continuità nel servizio svolto giusta la successione dei contratti a termine impugnati in questa sede.

Quanto all'avvenuta immissione in ruolo di alcuni dei ricorrenti, è esatta la replica attorea secondo cui ciò non ha comportato, neppure con riguardo agli scatti di anzianità, una completa equiparazione ai docenti a tempo indeterminato impiegati in mansioni equiparabili.

Gli accessori vengono riconosciuti dalle singole scadenze al saldo nella misura dei soli interessi legali (L. 724 del 1994).

Le spese vengono compensate stante la complessità e fluidità delle questioni trattate, che il Tribunale ha ritenuto di decidere, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, sulla base della prima pronuncia di legittimità intervenuta *in subjecta materia*, benché non si possa affatto escludere un'ulteriore e diversificato sviluppo del diritto vivente sul tema.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:

- I) dichiara l'estinzione del processo con riferimento alla posizione [REDACTED];
- II) dichiara la nullità del ricorso con riferimento alle posizioni [REDACTED];
- III) dichiara estinto parzialmente il processo, quanto alla sola domanda di stabilizzazione, in relazione ai ricorrenti indicati nel verbale di udienza del 4 luglio 2012;
- IV) condanna le pubbliche Amministrazioni convenute a riconoscere alla controparte ricorrente, ad ogni effetto giuridico ed economico, la progressione di carriera legata all'anzianità di servizio così come prevista dalla contrattazione di settore per i lavoratori a tempo indeterminato equiparabili,
- V) e per l'effetto le condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, il tutto con gli accessori legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
- VI) compensa le spese di lite.

Così deciso in Vicenza il 21.11.2013.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Manuel Bianchi

21 NOV. 2013

ATTENZIONE DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE - B3
Antonio Garella